

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione del conto perdite e profitti
e del bilancio al 31 dicembre 1964
della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(del 9 luglio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A sensi degli art. 37 e 40 della legge 6 maggio 1915 concernente l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione :

- a) la relazione del Consiglio di amministrazione e della Direzione della Banca dello Stato sull'esercizio 1964, che è il cinquantesimo, con il relativo conto perdite e profitti e il bilancio al 31 dicembre 1964 completato dei relativi prospetti;
- b) il rapporto 3 maggio 1965 della Commissione di revisione proponente l'approvazione del bilancio, del conto perdite e profitti e del riparto degli utili.

Sulla scorta dei cennati documenti vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il conto perdite e profitti ed il bilancio al 31 dicembre 1964 della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

preso atto delle considerazioni ed informazioni contenute nella relazione del Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato, nonché del rapporto 3 maggio 1965 della Commissione di revisione in merito all'esercizio 1964;

visto il messaggio 9 luglio 1965 n. 1307 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il conto perdite e profitti 1964 e il bilancio al 31 dicembre 1964 della Banca dello Stato del Cantone Ticino, i quali chiudono con un beneficio netto di Fr. 1.807.588,32 (1963 : Fr. 1.525.701,36).

Art. 2. — E' approvata la seguente destinazione degli utili a norma dell'art. 41 della legge :

Fr.	848.681,—	allo Stato per interessi sul capitale di dotazione
Fr.	527.399,32	allo Stato quale quota di partecipazione agli utili (1963 : Fr. 608.801,36)
Fr.	<u>431.508,—</u>	al Fondo di riserva (1963 : Fr. 304.400,—)
Fr.	<u>1.807.588,32</u>	

Art. 3. — E' dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e alla Commissione di revisione della Banca dello Stato.